

SANNIO ACQUE S.R.L.

**SCHEMA DI STATUTO
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

INDICE

Titolo I – Costituzione società

- 1)** Articolo 1 – Denominazione -;
- 2)** Articolo 2 – Sede – Domicilio dei soci -;
- 3)** Articolo 3 – Oggetto sociale -;
- 4)** Articolo 4 – Durata -;
- 5)** Articolo 5 - Natura della Società -;

Titolo II – Capitale sociale, conferimenti, azioni

- 6)** Articolo 6 – Capitale sociale -;
- 7)** Articolo 7 –Variazione del Capitale sociale – Utilizzo di eventuali riserve -;
- 8)** Articolo 8 – Quote -;
- 9)** Articolo 9 –Soci -;
- 10)** Articolo 10 –Obblighi dei soci -;
- 11)** Articolo 11 –Trasferimento delle partecipazioni sociali -;
- 12)** Articolo 12 – Recesso -;
- 13)** Articolo 13 –Esclusione del socio privato -;
- 14)** Articolo 14 –Liquidazione delle partecipazioni -;
- 15)** Articolo 15 – Organi societari -;

Titolo III – Decisioni dei soci

- 16)** Articolo 16 –Decisioni dei soci – Assemblea -;
- 17)** Articolo 17 –Diritto di voto -;
- 18)** Articolo 18 –Assemblea dei soci -;
- 19)** Articolo 19 –Svolgimento dell’Assemblea -;
- 20)** Articolo 20 –Rappresentanza in assemblea -;
- 21)** Articolo 21 – Verbale delle deliberazioni assembleari -;
- 22)** Articolo 22 –Approvazione delle deliberazioni assembleari -;

Titolo IV – Amministrazione

- 23)** Articolo 23 – Organo Amministrativo -;
- 24)** Articolo 24 –Funzionamento dell’Organo di Amministrazione -;
- 25)** Articolo 25 – Poteri dell’organo di Amministrazione e competenze dei soci -;

- 26)** Articolo 26 –Poteri di rappresentanza -;
- 27)** Articolo 27 –Amministratore Delegato -;
- 28)** Articolo 28 – Direttore Generale -;

Titolo V – Organo di controllo e controllo contabile

- 29)** Articolo 29 –Organo di controllo -;
- 30)** Articolo 30 –Controllo contabile -;

Titolo VI – Bilancio e utili di esercizio

- 31)** Articolo 31 – Bilancio -;
- 32)** Articolo 32 – Riutilizzo degli utili di esercizio -;

Titolo VII – Norma finali

- 33)** Articolo 33 Scioglimento e liquidazione della Società -;
- 34)** Articolo 34 – Disposizioni applicabili -.

TITOLO I
COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Art. 1- Denominazione

1.- In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato – SII - ai sensi dell'art. 149 bis, d.lgs. 152/2006, è costituita una srl a capitale misto pubblico/privato, denominata Sannio Acque s.r.l..

2.- La società opera quale società a partecipazione mista pubblico/privata ai sensi dell'Articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, quale gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Distrettuale Sannita in virtù della concessione aggiudicata tramite *"Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del Servizio idrico integrato per l'Ambito Distrettuale Sannita"* .

Art. 2 – Sede – Domicilio dei Soci

1.- La Società ha sede legale nel Comune di Benevento, all'indirizzo in Via risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.- Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 del presente articolo.

3.- Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1 del presente articolo e/o l'istituzione di sedi secondarie, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo. Il trasferimento della sede dovrà essere comunque circoscritto al Distretto territoriale sul quale la società svolge il SII di cui al suo oggetto sociale.

4.- Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese.

5. - Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato da detti soggetti, fatte salve le diverse specificazioni di cui al presente Statuto.

Art. 3 - Oggetto Sociale

1.- La Società ha per esclusivo oggetto, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e del soggetto privato che la partecipa, la gestione del Servizio Idrico Integrato – SII – nell'Ambito Distrettuale Sannita dell'ATO Unico Regionale della Campania istituito con L.R. della Campania n. 15/2015, in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm., dalla stessa Legge Regionale 15/2015 e ss.mm., dal Piano d'Ambito Regionale e dal Piano d'Ambito Distrettuale Sannita, dagli atti di affidamento del SII e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

2.- Per l'effetto la Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del SII nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sannita, quali a mero titolo esemplificativo:

- a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque;
- b) la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;
- c) lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
- d) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- e) l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso;
- f) l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
- g) gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
- h) quanto ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato;
- i) comunicazioni e relazioni istituzionali;
- j) attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato;

k) definizione di proposte dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema;

l) rendicontazione ed informazione agli Enti soci sul servizio sia rispetto alla qualità che all'andamento economico e finanziario dello stesso con specifico riferimento alle prestazioni del socio privato operativo.

3.- Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale, la Società opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e *know-how* resi o posti a disposizione dai soci sotto il coordinamento della Società, e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

4.- La Società è in ogni caso vincolata a realizzare, direttamente e a mezzo dei propri Soci, la propria attività esclusivamente per conto e a favore degli enti del Distretto del Sannio.

5.- La Società, senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività strettamente collegate all'oggetto sociale comunque a favore degli Enti Locali soci e potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti.

6.- La Società è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle Società a capitale misto pubblico/privato operanti secondo il modello delle società miste.

7.- Resta fermo che le attività e le prestazioni afferenti al SII, assegnate quali compiti operativi del socio privato nell'ambito della procedura per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del SII per l'Ambito Distrettuale Sannita, saranno svolte dal socio privato operativo medesimo.

Art. 4 - Durata

- 1.** La durata della società é fissata fino al 31/12/2051, e comunque fino alla data di scadenza della concessione del SII affidato alla medesima.
- 2.** La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.
- 3.** La durata di cui al comma 1 potrà essere interrotta anticipatamente dall'assemblea dei soci.

Art. 5 - Natura della Società

1. La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della Società pubblica con capitale a maggioranza pubblica e socio privato operativo e di gestione.

2. Pertanto:

(a) la partecipazione al capitale sociale maggioritario – 55% - è, direttamente o indirettamente, rappresentativa degli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita di cui alla L.R. n. 15/2015 in ragione della popolazione di ciascuno di essi; la restante quota di capitale – 45% -, o l'eventuale aumento di capitale all'uopo finalizzato, sarà ceduto ad un socio privato di gestione prescelto a mezzo procedura di gara ad evidenza pubblica.

(b) la Società, direttamente, e a mezzo dei propri Soci, esercita e presta la propria attività esclusivamente a favore degli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita;

(c) la Società è soggetta all'Indirizzo degli Enti soci, direttamente ed indirettamente rappresentativi e controllati dagli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi soggetti.

3. Le attività di indirizzo e programmazione da parte degli Enti Locali Soci dell'Ambito Distrettuale Sannita, sono previste e garantite:

(i) dal presente Statuto che:

- per quanto previsto dagli articoli 19, 20, 23, 25 assicura rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società a tutti gli Enti Soci, consentendo ad essi l'esercizio congiunto di una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, nonché, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del Tit. III in tema di funzionamento dell'Assemblea, l'esercizio di autonomi poteri di indirizzo in ordine alle determinazioni attinenti alla programmazione della gestione di servizi, nonché alla costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, sul territorio di riferimento;

- garantisce al contempo rappresentanza ai singoli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita, assicurando ai medesimi di concorrere direttamente o

indirettamente a mezzo dei Soci controllati, alle decisioni strategiche della Società, e riconoscendo ai medesimi, inoltre, autonome potestà di impulso, verifica ed informazione;

(ii) dalle obbligazioni assunte dalla Società negli atti di affidamento del servizio e dal contratto di servizio, predisposto e approvato, in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale della Campania n. 15/2015, dal competente Ente;

(iii) dall'obbligo cogente per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al punto precedente;

(iv) dall'obbligo della Società di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati in sede assembleare dagli Enti soci, direttamente ed indirettamente, rappresentativi degli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita;

(v) dall'eventuale stipula di patti parasociali o anche di apposita convenzione o anche di altri strumenti organizzativi appropriati per disciplinare forme, eventualmente anche aggiuntive, di controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo, come tale riconosciuto dall'Assemblea della Società idoneo a divenire atto di regolamentazione integrativo del presente Statuto, cui i Soci e gli organi sociali sono vincolati per tutti gli adempimenti ivi previsti;

(vi) da ogni altro atto inerente alla gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;

(vii) dall'obbligo per l'Organo Amministrativo e per l'Organo di Controllo di riscontrare in modo puntuale e tempestivo le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti soci per il servizio erogato nei territori di riferimento, in funzione dell'esercizio del potere di Indirizzo e Vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto, e che dovrà essere in ogni caso adeguatamente garantito anche a mezzo della trasmissione di rapporti annuali sull'andamento del servizio erogato dalla Società;

4. la Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la Società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile;

5. Fermo quanto sopra, la Società opererà attenendosi alle prescrizioni, alle direttive ed agli atti di regolazione locale del servizio dell'Ente Idrico Campano, quale Ente di Governo d'Ambito di cui all'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006, coerentemente alle decisioni di competenza del Consiglio di Distretto Sannita, nonché agli indirizzi impartiti dall'Assemblea dei soci di cui al presente Statuto.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, AZIONI

Art. 6 - Capitale sociale

- 1.** Il capitale sociale è fissato, in fase di costituzione, in € _____¹, diviso in quote ai sensi di Legge.
- 2.** Una quota di capitale sociale, pari al 55% dell'intero valore, sarà riservata e sottoscritta dai soci pubblici/enti locali, in misura proporzionale alla rispettiva popolazione.
- 3.** La restante quota di capitale sociale, pari al 45%, è riservata e sottoscritta dal socio di parte privata prescelto con procedura ad evidenza pubblica.
- 4.** La partecipazione pubblica nella società è riservata ai Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita o a società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.
- 5.** La partecipazione del socio privato, prescelto con procedura ad evidenza pubblica, non è suscettibile di cessione a terzi.

¹ Nella relazione al PEF della gestione del SII nell'Ambito distrettuale Sannita, è precisato che *"In fase di costituzione della società è stata prevista l'adesione di Comuni, in qualità di socio, per una popolazione complessiva di n. 161.180 abitanti serviti. ..." Il PEF, in via prudenziale, ha contemplato l'invarianza nel tempo del capitale sociale:*

Pubblico (55%) 322.360,00

Privato (45%) 263.749,00

Capitale Sociale 586.109,00

Le variazioni del capitale sociale e della sua composizione, derivanti dall'ingresso progressivo dei nuovi Comuni nella compagine sociale, non determinano impatti significativi sulla gestione del SII e sull'equilibrio patrimoniale, economico e finanziario della Società, atteso che, come si rappresenterà in seguito, tale equilibrio dipende, prevalentemente, dalle performance gestionali e dall'apporto di capitali di terzi. In caso di ridefinizione della compagine sociale di parte pubblica, anche la quota di partecipazione del privato indicata nella tabella che precede sarà rideterminata, al fine di garantire che la partecipazione del Socio privato resti ancorata alla quota del 45%".

Art. 7 - Variazione del Capitale Sociale – Utilizzo di eventuali riserve -

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e di ogni altra norma di legge applicabile, e del presente Statuto.

2. La Società dovrà sempre rappresentare, direttamente o indirettamente, gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Distrettuale Sannita.

3. Salvo per il caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e di riduzione del capitale sociale per perdite, i Soci, in considerazione della condivisione da parte loro dello scopo sociale e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, dovranno e/o potranno variare il capitale sociale:

- in conseguenza di operazioni funzionali allo scorporo dei beni, delle reti e degli impianti già conferiti e confluiti nel patrimonio sociale, che verranno deliberate, per scelta volontaristica (potranno) o per imposizione di legge o ancora per prescrizione dell'Ente di Governo dell'Ambito (dovranno), ai fini dell'affidamento e del mantenimento della gestione del Servizio Idrico Integrato e comunque per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale;

- in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi (dovranno);

- nonché al fine di assicurare l'ingresso nella compagine sociale degli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita che non avessero ancora proceduto ad acquisire una partecipazione diretta nella Società (potranno).

4. Le riserve create in occasione di aumenti di capitale, o comunque di conferimenti a capitale, anche pregressi, che abbiano (o abbiano avuto) luogo con conferimenti eccedenti il valore imputato a capitale sociale ed eseguiti da parte dei Soci in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale, ovvero ancora che corrispondano ad apporti espressamente effettuati a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, rappresentano e costituiscono componenti stabilmente e definitivamente acquisite del patrimonio netto della Società, e come tali da iscriversi nella relativa situazione patrimoniale, ferma restando la riferibilità e l'ascrivibilità di

dette riserve, per la parte di competenza di ciascun soggetto conferente, a coloro che hanno eseguito detti conferimenti non proporzionali ovvero eccedenti l'importo imputato a capitale (cd. "riserve targate").

5. Le predette "riserve targate" non sono distribuibili ai soci, neppure possono essere a questi rimborsate o assegnate, al di fuori delle ipotesi di recesso o esclusione ovvero di ripartizione dell'eventuale residuo attivo in esito alla liquidazione della Società, se non in forza di una decisione dei Soci da assumersi con maggioranze qualificate come per le operazioni sul capitale, fermo restando che la eventuale decisione di distribuzione non potrà che riguardare le "riserve targate" di tutti i Soci cui le stesse afferiscono e che detta distribuzione dovrà avvenire, proporzionalmente in caso di restituzione parziale ovvero integralmente, in favore del soggetto che le ha rispettivamente conferite e costituite e al medesimo assegnate.

6. In ogni caso, dette riserve potranno tuttavia essere utilizzate per eseguire aumenti di capitale a titolo gratuito che riguardino le "riserve targate" di tutti i Soci, cui le stesse afferiscono, con conseguente assegnazione delle corrispondenti quote di partecipazione di nuova emissione direttamente ai Soci cui le riserve medesime siano rispettivamente ascrivibili, e in misura proporzionale all'ammontare delle "riserve targate" imputate a capitale.

7. Nell'eventualità di perdite incidenti sul patrimonio netto della Società ed eccedenti l'ammontare delle riserve costituite mediante accantonamenti di utili, delle riserve costituite mediante conferimenti eseguiti da parte di tutti i Soci o terzi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché di ogni altra riserva disponibile o comunque utilizzabile a copertura delle perdite, l'eventuale parte di perdite residue e ancora eccedenti l'ammontare di ogni altra riserva o fondo utilizzabile per legge a copertura delle perdite dovrà essere ripianata mediante riduzione per importo corrispondente delle suddette "riserve targate" e, per la quota di riserva targata riferibile a ciascuno Socio che l'ha costituita e conferita, in misura proporzionale rispetto alla partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascun Socio rispetto all'ammontare delle perdite residue, in ogni caso appena prima della riduzione del capitale sociale.

8. Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere a copertura delle perdite mediante utilizzo delle "riserve targate", il Socio che non risultasse titolare di "riserve targate" in misura sufficiente all'assorbimento proporzionale a copertura delle perdite come testé declinato, avrà l'obbligo di procedere alla tempestiva costituzione di una propria "riserva targata" mediante conferimenti a patrimonio netto o apporti espressamente effettuati a fondo perduto, e senza obbligo di restituzione, in misura proporzionale alla quota di capitale al medesimo spettante e per un importo sufficiente alla copertura delle perdite per la quota di sua competenza. Nell'eventualità in cui dette "riserve targate" siano state utilizzate a copertura delle perdite, gli eventuali utili degli esercizi successivi a quello nel quale le riserve siano state così utilizzate dovranno essere accantonati in apposite riserve personalizzate e ascritte proporzionalmente a ciascuno dei Soci le cui "riserve targate" siano state utilizzate a copertura delle perdite, sino a che non siano ricostituite integralmente le riserve targate nel loro importo esistente prima della riduzione.

9. La ricostituzione delle riserve targate secondo la disciplina di cui al comma che precede, in nessun caso potrà avvenire in violazione delle prescrizioni e dei principi recati dall'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 8 - Quote

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, ferme restando le particolari prerogative riconosciute dal presente Statuto ai Soci Enti Locali – Pubblici - ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali. Ciascuna partecipazione di enti locali dell'Ambito Distrettuale Sannita sarà commisurata alla partecipazione del singolo Comune, salvo diversa successiva deliberazione assembleare.

Art. 9 - Soci

- 1.** Possono acquisire la qualità di Soci Pubblici i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita o società dai medesimi detenute anche congiuntamente in via totalitaria.
- 2.** La partecipazione alla Società e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali, nei casi ammessi dal successivo art. 11, è subordinata all'adozione preventiva integrale ed esplicita, da parte del terzo, dello Statuto e di eventuali Patti Parasociali e di ogni atto e/o accordo esecutivo stipulato al fine dell'affidamento e mantenimento del SII d'Ambito Distrettuale e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni e/o costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la maggioranza del capitale pubblico.
- 3.** Il Socio Privato è selezionato con procedura ad evidenza pubblica e possiede i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita a norma dell'art. 17 D.L.175/2016.

Art. 10 - Obblighi dei Soci

1. I Soci, secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente Statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale:

- a) a garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, natura e struttura di Società a maggioranza di capitale pubblico partecipata e controllata dagli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita;
- b) a garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione del Servizio Idrico Integrato nel predetto Ambito Distrettuale Sannita.

2. Il socio privato si obbliga a mettere a disposizione la propria struttura, i propri servizi, il proprio know-how, ed ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del SII d'Ambito Distrettuale e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 11 - Trasferimento delle partecipazioni sociali.

- 1.** Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi.
- 2.** Resta fermo il rispetto del disposto di cui al precedente art. 6, nonché in ogni caso il divieto di trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento del servizio anche in rapporto alla disciplina in materia di Società miste a maggioranza pubblica.
- 3.** Il diritto di recesso, in conseguenza del divieto di trasferimento delle partecipazioni, non può essere esercitato se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima modifica della presente disposizione e previo preavviso di almeno un anno, e con diritto alla liquidazione nelle forme previste dal presente Statuto entro due anni, fatte salve differenti previsioni convenute tra i Soci in apposito patto parasociale stipulato in coerenza alla normativa vigente ed ivi compresa la disciplina in materia di Società a capitale maggioritario pubblico.
- 4.** Le prescrizioni contenute nel presente articolo 11 potranno essere modificate solo con il consenso unanime dei Soci.

Art. 12 - Recesso

- 1.** I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge e del presente Statuto, e nei limiti di cui all'art. 11 che precede.
- 2.** Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437 *bis* del Codice civile; il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro idoneo mezzo di almeno pari certezza.
- 3.** Per i Soci Pubblici/Enti Locali il recesso, qualora consentito dalla Legge o dal presente Statuto, non determina effetti sul perimetro della gestione del SII affidato alla Società.

Art. 13 – Esclusione del socio privato

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e/o dagli eventuali patti parasociali stipulati con il socio pubblico;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato ivi inclusi i requisiti antimafia ex T.U. 159/2011 e succ. mod.;
- c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose.

2. I soci pubblici nell'ambito dei poteri di controllo di cui al presente Statuto sono tenuti a comunicare al Consiglio di amministrazione l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1 per iscritto, o lettera raccomandata A/R, e/o mediante altro idoneo mezzo di pari certezza indirizzato a ciascun membro del Consiglio di amministrazione.

3. I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati dal Consiglio di amministrazione nella persona del Presidente p.t., esclusivamente per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata al Socio Privato; il Presidente del Consiglio di amministrazione è obbligato a contestare i motivi che danno luogo alla proposta di esclusione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2.

4. Il Socio Privato può esporre le proprie giustificazioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni inviando apposita comunicazione via posta elettronica certificata alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e l'eventuale posta elettronica certificata di giustificazione inviata dal Socio Privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a

deliberare sulla sua esclusione. L'Assemblea delibera al riguardo con la modalità prevista dall'art. 22 comma 3 del presente Statuto.

5. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'articolo 2287 del Codice Civile.

6. La dichiarazione di fallimento del Socio Privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti: anche l'applicazione delle misure antimafia di cui al T.U. 159/2011 al socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalle società.

7. Il Socio Privato escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, secondo il relativo valore al tempo dell'esclusione.

8. Il Socio Privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziare gli investimenti relativi al S.I.I. dell'Ambito Distrettuale Sannita, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione: gli atti compiuti in violazione della presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla società ed agli altri soci.

Art. 14 - Liquidazione delle partecipazioni

- 1.** Al termine della concessione, il Socio Privato è liquidato entro dodici mesi, spettando al medesimo una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato, secondo il relativo valore al tempo della scadenza della concessione;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
- 2.** Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio Privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati alla società, da regolarsi con atti convenzionali fra le parti.
- 3.** Il rimborso della partecipazione in tutte le ipotesi di esercizio del diritto di recesso ammesso dalla legge o dallo Statuto avverrà al valore calcolato in rapporto al patrimonio netto, senza computo dell'avviamento se questo ha valore positivo, e tenuto comunque conto che al Socio recedente spetta automaticamente l'intero ammontare delle "riserve targate" di cui al precedente Art. 7 ad esso ascrivibile al tempo del recesso. Ove ammesso dalla normativa vigente al momento della dichiarazione di recesso, la liquidazione potrà avvenire, su decisione della Società, anche a mezzo della restituzione in natura dei conferimenti a suo tempo effettuati dal Socio.
- 4.** Nelle ipotesi di cui all'antescritto comma 3, il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione, tenendo comunque presente l'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario della Società. Si applica, a tal fine, l'articolo 2473, comma 4, del Codice civile. Si precisa, in particolare, che il rimborso potrà avvenire anche mediante acquisto delle partecipazioni da parte degli altri Soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, nel rispetto del riparto del capitale fra soci pubblici e soci privati e subordinatamente a quanto previsto al precedente art. 13; in ogni caso, comunque, il rimborso mediante acquisto delle partecipazioni presuppone il consenso unanime degli altri Soci, e dovrà avere ad oggetto l'intera partecipazione da liquidare.

5. Ove venga individuato l'acquisto della partecipazione quale modalità di rimborso della partecipazione, l'avente diritto alla liquidazione potrà partecipare alla stipula di apposito atto di cessione, da perfezionarsi nel più breve tempo possibile, a favore dei soggetti individuati quali acquirenti, avente forma autentica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

6. In alternativa, ove l'avente diritto alla liquidazione non sia disponibile alla stipula del suddetto atto di cessione, potranno intervenire, in sua rappresentanza, gli Amministratori della Società aventi il potere di rappresentare la stessa, con facoltà di contrarre con sé medesimi ove rivestano anche la qualità di acquirenti, dovendosi essi ritenersi investiti, in forza del presente atto, del relativo potere di rappresentanza nei confronti dell'avente diritto alla liquidazione. In ogni caso, il prezzo di acquisto, determinato come sopra, dovrà essere pagato integralmente entro la data di stipula del suddetto atto di cessione.

Articolo 15 – Organi societari

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo;

2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal presente Statuto e dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 D.L. 175/2016.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 16 - Decisioni dei Soci – Assemblea

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o uno o più Soci sottopongono alla loro approvazione.

2. All'Assemblea dei Soci, direttamente e indirettamente rappresentativa degli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale Sannita, spettano i diritti di controllo sulla Società e sulla gestione del SII nell'Ambito Distrettuale Sannita.

3. Fermo quanto specificamente previsto dal presente Statuto, ed in particolare degli artt. 3 e 5, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali utili;

b) la nomina, il rinnovo e la revoca del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente;

c) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e della Società di Revisione cui è affidato il Controllo Contabile;

d) le decisioni in merito a qualsivoglia variazione del capitale nonché le decisioni in merito alle modalità di esecuzione degli aumenti del capitale, nel rispetto comunque di quanto previsto nel precedente Art. 7 e della relativa disciplina delle "riserve targate", con particolare riguardo altresì al gradimento del terzo, in caso di emissione di nuove quote di partecipazione sociale mediante offerta a terzi;

e) le decisioni in merito ai conferimenti;

f) la modifica del pattuito divieto di cessione di cui all'art.6 che precede;

g) le decisioni in merito al rimborso delle partecipazioni sociali mediante acquisto da parte degli altri Soci;

h) le decisioni relative ad alienazione, acquisto, concessione e assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, e acquisto di partecipazioni in Società in genere e di partecipazioni di controllo in Società di capitali (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile);

i) le decisioni relative ad operazioni di fusioni, scissioni e di cartolarizzazione;

- j) la modifica e/o la soppressione dei diritti attribuiti dal presente Statuto ai singoli Soci ai sensi del codice civile, anche ai fini di garantire l'assetto organizzativo della Società, nonché comunque la modifica dei *quorum* costitutivi e deliberativi degli Organi Sociali previsti dal presente Statuto;
- k) le decisioni relative ad interventi ed investimenti diversi e differenti da quelli approvati dall'Assemblea e che pertanto, rispetto ai piani di investimenti da essa già approvati, costituiscano addizioni o modificazioni rilevanti;
- m) l'approvazione del Piano Industriale, comprensivo dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, dei piani operativi e budget annuali, del piano degli investimenti, delle direttive generali di organizzazione e di azione e del piano occupazionale, in coerenza con i pertinenti provvedimenti dell'Ente di Governo dell'Ambito e dell'Autorità Amministrativa Indipendente di regolazione del SII;
- n) l'approvazione della relazione annuale sul governo societario contenente anche la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società, nonché l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio economico-finanziario;
- o) l'approvazione, la modifica e la abrogazione di regolamenti interni;
- p) le deliberazioni concernenti l'esclusione del Socio di cui al precedente art. 13;
- q) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo, ivi comprese quelle concernenti le violazioni degli obblighi di conformazione alle direttive;
- r) in generale, ogni modifica degli articoli del presente Statuto ed ogni altra decisione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea per legge e per previsione del presente Statuto.

Art. 17 - Diritto di voto.

- 1.** Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro Soci risultanti dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
- 2.** Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 18 - Assemblea dei Soci

- 1.** Le decisioni dei Soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.
- 2.** L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Campania.
- 3.** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea; in caso di impossibilità del Presidente o di sua inerzia, l'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di amministrazione o dall'Organo di Controllo, se nominato, ovvero da tanti Soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.
- 4.** In ogni caso, l'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta di un singolo Socio, qualora il richiedente ritenga che l'Organo Amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo il programma gestionale in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea.
- 5.** L'Assemblea per l'approvazione del bilancio e della relazione sul governo societario deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, la predetta Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 6.** L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata, ovvero, con qualsiasi altro idoneo mezzo di almeno pari certezza, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 7.** Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze costitutive previste per la prima convocazione.

8. Solo in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita e la deliberazione validamente adottata, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli Amministratori, e tutti i componenti dell'Organo di Controllo, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, e i componenti dell'Organo di Controllo, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche in via telematica e da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

9. Le riunioni dell'Assemblea, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello Statuto, possono tenersi anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che nell'avviso di convocazione dell'adunanza siano indicati i luoghi video/audio collegati dove gli aventi diritto a partecipare potranno recarsi;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertarsi dell'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dalla medesima Assemblea che dura in carica per tre esercizi e decade automaticamente alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica.
- 2.** Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato di volta in volta, fatta eccezione che per il caso in cui l'Assemblea venga celebrata dinanzi ad un Notaio.
- 3.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 4.** Il Presidente può ammettere ad assistere all'Assemblea anche soggetti estranei alla Società.

Art. 20 - Rappresentanza in Assemblea

- 1.** Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, fatti salvi i limiti che discendono dalla normativa di settore applicabile alle Società pubbliche, con delega scritta, che può essere anticipata anche con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata, ovvero, con qualsiasi altro idoneo mezzo di almeno pari certezza, purché esibita o trasmessa in originale.
- 2.** Per quanto non disposto, si applica l'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 21 - Verbale delle deliberazioni assembleari

- 1.** Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.
- 2.** Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 3.** Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di legge e del presente Statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 4.** Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere riportato, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

Art. 22 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, o da disposizioni inderogabili di legge, l'Assemblea delibera in prima convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale purché rappresentativo dei due terzi dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita, ed in seconda convocazione, della maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza della popolazione dell'Ambito Distrettuale Sannita, sulle seguenti materie:

- approvazione del bilancio e alla destinazione di eventuali utili;
- alienazione, acquisto, concessione e assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, e all'acquisto di partecipazioni in Società in genere e di partecipazioni di controllo in Società di capitali;
- operazioni di fusioni, scissioni e di cartolarizzazione;
- modifica e/o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma del Codice civile anche ai fini di garantire l'assetto organizzativo della Società, nonché comunque alla modifica dei quorum costitutivi e deliberativi degli Organi Sociali previsti dal presente Statuto;
- approvazione del Piano Industriale comprensivo dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, dei piani operativi e budget annuali, del piano degli interventi, investimenti e sviluppo, delle direttive generali di organizzazione e di azione;
- approvazione della relazione annuale sul governo societario contenente anche la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società, nonché l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

2. Per le decisioni che comportano la modifica dello Statuto è necessario, in ogni caso, il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale purché rappresentativo dei due terzi dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sannita;

3. Per le decisioni concernenti l'esclusione del Socio di cui al precedente art. 13, è necessario il consenso dei due terzi del capitale sociale pubblico, senza diritto di voto del Socio privato la cui esclusione è oggetto di deliberazione;

4. Per le decisioni per cui il presente Statuto o previsioni inderogabili di legge non prevedono differenti maggioranze, l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

5. Le quote di partecipazione del Socio moroso e quelle del Socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni. Le quote di partecipazione dei Soci che volontariamente si siano astenuti sono computate ai fini del quorum costitutivo, ma non ai fini del quorum deliberativo.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente. Sono nominati Amministratori soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti dalla natura dell'incarico, fermo quanto previsto dalla vigente normativa anche in materia di onorabilità ed inconfiribilità e nel rispetto della vigente disciplina in materia di equilibrio di genere.

2. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati dall'Assemblea con il voto favorevole almeno dei tre quarti (3/4) del capitale sociale purché rappresentativo anche della maggioranza della popolazione dell'Ambito Distrettuale, fatte salve in ogni caso le previsioni contenute negli accordi parasociali, stipulati tra i Soci in coerenza con la disciplina in materia di Società pubbliche. In caso di mancato accordo e di mancato raggiungimento della maggioranza del capitale sociale dei tre quarti come sopra specificata, si procederà, da ultimo, sulla base di liste concorrenti in conformità alle successive disposizioni, applicando il Metodo D'Hondt e sulla base del principio della massima partecipazione. Nel Consiglio dovrà essere garantita la presenza di 3 Amministratori di parte pubblica, di cui uno designato dal Sindaco del Comune di Benevento con funzioni di Presidente del CdA; al socio privato dovrà essere assicurata la nomina di 2 Amministratori, fra i quali quello con funzioni di Amministratore Delegato.

3. L'Assemblea determina i compensi spettanti al Consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente ed applicabile, fermo comunque il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

4. Gli Amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità ed esperienza e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della

regolamentazione speciale in materia di Società pubbliche, ivi compreso quanto prescritto in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere negli Organi di Amministrazione.

5. Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

6. Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche, nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio e quella per l'accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio d'Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

9. Tuttavia, se per dimissioni o altre cause viene a mancare contestualmente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

10. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del verbale delle sue riunioni fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di Legge.

11. Laddove si rendesse necessario fare ricorso al criterio di lista per la nomina degli Amministratori, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci e nelle quali i Candidati devono essere elencati mediante numero

progressivo. Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun Candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

12. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di Candidati, ordinati numericamente, pari al numero degli Amministratori da eleggere. Ciascun Socio ha facoltà di presentare una sola lista di Candidati. Resta fermo quanto previsto dal terzo periodo del comma 2 del presente articolo.

13. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli Candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di Consigliere.

14. Ciascun Socio avrà diritto di esprimere il proprio voto esclusivamente a favore di una sola delle liste presentate ed i voti, così espressi, saranno attribuiti alle liste e non ai singoli Candidati ivi elencati, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 in ordine al riparto dei Consiglieri di parte pubblica e di parte privata.

Art. 24 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo Amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la proposta di aumenti di capitale da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
- la proposta di costituzione di mutui, ipoteche o privilegi;
- la proposta di acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la proposta della designazione di rappresentanti della Società in seno agli Organi Amministrativi e di Controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- la nomina di uno o più Amministratori Delegati e determinazione dei rispettivi poteri.

3. Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale. A tal fine, il Consiglio d'Amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Regione Campania, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente o, in mancanza, a cura di uno degli Amministratori, con Posta Elettronica Certificata od ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con pari certezza. Il Presidente deve procedere alla convocazione del Consiglio di amministrazione anche in caso di motivata richiesta scritta avanzata da almeno 2 (due) Amministratori in carica.

4. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli Amministratori ed ai membri effettivi dell'Organo di Controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, l'ordine del giorno.

5. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni dell'Organo Amministrativo quando vi partecipino tutti gli Amministratori in carica ed i membri effettivi dell'Organo di Controllo e tutti si dichiarino informati degli argomenti da trattare e nessuno si opponga alla loro trattazione.

6. I Consiglieri che siano in conflitto di interessi con la Società, ai sensi dell'art. 2475 ter, comma 2, del Codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i Consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

7. Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un Segretario, anche non Amministratore, nominato di volta in volta; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Segretario, e dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

8. Le riunioni dell'Organo Amministrativo possono tenersi anche in audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertarsi dell'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 25 - Poteri dell'Organo di Amministrazione e competenze dei Soci

- 1.** Coerentemente alla natura, composizione e finalità della Società, l'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente Statuto, delle decisioni dell'Assemblea, delle direttive impartite dall'Ente di Governo dell'Ambito e dal Comitato di Indirizzo.
- 2.** Dovranno comunque essere autorizzate dai Soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli Amministratori che rappresentano legalmente la Società, ai sensi dell'art.2475-ter del Codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.
- 3.** Gli Amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 4.** L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere ai Soci e, attraverso di essi, agli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale gli atti di propria competenza.
- 5.** Ove richiesto dall'Assemblea dei Soci con propria deliberazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.
- 6.** In ogni caso gli Amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio il controllo sull'attività espletata dalla Società.

Art. 26 - Poteri di rappresentanza

- 1.** La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e separatamente all'Amministratore Delegato, eventualmente nominato, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.
- 2.** La rappresentanza potrà essere assegnata, a mezzo di speciale procura, anche al Direttore Generale, eventualmente nominato dall'Organo Amministrativo, ai sensi del successivo articolo 28 del presente Statuto, per determinate e specifiche materie per le quali eserciterà i poteri, ad esso delegati, nei limiti e nell'ambito della procura conferita.

Art. 27 - Amministratore Delegato

- 1.** Il Consiglio d'Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge e degli eventuali patti parasociali, ad un Amministratore Delegato, designato dal socio privato, al quale spetta la rappresentanza della Società e l'esercizio dei poteri, nell'ambito della delega conferita.
- 2.** L'Amministratore Delegato, come il Consiglio di amministrazione, può costituire procuratori.

Art. 28- Direttore Generale

1. L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, previo atto di Indirizzo dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente applicabile, dei regolamenti e dei contratti collettivi che ne disciplinano il ruolo e la figura.

2. Al medesimo Direttore, l'Organo di Amministrazione, o l'Amministratore Delegato se nominato, può assegnare specifiche deleghe di rappresentanza, anche giudiziaria per materie e oggetti determinati il cui espletamento dovrà avvenire nei limiti del mandato medesimo.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE

Art. 29 - Organo di controllo

- 1.** E nominato un Organo di Controllo, la cui composizione è regolata dalle norme vigenti. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili e la loro designazione dovrà avvenire conformando, in ogni caso, la scelta alle prescrizioni normative vigenti e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di Società pubbliche, ivi compreso quanto prescritto in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere negli Organi di Controllo.
- 2.** L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea con voto unanime o, in assenza di tale presupposto, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale purché, direttamente o indirettamente, rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale, fatte salve in ogni caso le previsioni contenute in accordi parasociali tra i Soci stipulati in coerenza con la disciplina in materia di Società pubbliche.
- 3.** Contestualmente alla nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti all'Organo di Controllo nel rispetto della normativa vigente ed applicabile, fermo comunque il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.
- 4.** Al momento della nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società.
- 5.** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento.

6. Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, emanazione diretta e indiretta degli Enti Locali dell'Ambito Distrettuale, l'Organo di Controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere all'Assemblea dei soci gli atti di competenza.

7. Per il funzionamento dell'Organo di Controllo valgono le norme di legge, ivi compresa la disciplina giuspubblicistica in materia di Società a capitale misto pubblico/privato.

Art. 30 - Controllo Contabile

- 1.** Il Controllo Contabile della Società è esercitato da una Società di Revisione o da un collegio di Revisori, composto da 3 membri, dei quali due componenti, tra cui il Presidente, nominati dalla parte pubblica ed uno dal socio privato.
- 2.** Il Controllo Contabile può essere esercitato dall'Organo di Controllo a condizione che sia integralmente costituito da Revisori Contabili.
- 3.** L'incarico del Controllo Contabile di cui al comma 1) è conferito, sentito l'Organo di Controllo, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

Art. 31 - Bilancio

- 1.** L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
- 2.** L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini di Legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla redazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis, Codice civile.
- 3.** Il bilancio d'esercizio sarà comunicato all'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.
- 4.** Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini di cui al precedente articolo 18.

Art. 32 - Riutilizzo degli utili di esercizio

- 1.** Gli utili che i soci intendono distribuire al termine dell'esercizio sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione alla società.
- 2.** Gli eventuali utili annuali d'esercizio che risulteranno dopo l'accantonamento alla riserva legale, dovranno essere accantonati in misura almeno pari al 30% ad una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti sino al completamento del Piano Industriale.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 33 - Scioglimento e liquidazione della Società

- 1.** La Società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 del Codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.
- 2.** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.
- 3.** A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei Soci, gli Amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un Collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della Società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.
- 4.** Resta fermo l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.
- 5.** L'Organo di liquidazione dovrà procedere alla predisposizione di un piano di riparto finale che, una volta estinti tutti i debiti sociali, preveda la prioritaria restituzione delle riserve targate di cui al precedente Art. 7 a favore dei Soci cui le stesse sono ascrivibili e, solo in via successiva, la ripartizione fra i Soci del rimanente attivo di liquidazione in proporzione alla partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascuno.

Art. 34 Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti relative alle Società miste a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le Società per azioni, nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di Società a capitale pubblico maggioritario.